

## Città Metropolitana di Torino

**Oggetto: Protocollo d'intesa tra la Città Metropolitana di Torino e i Comuni dell'Area Omogena n.11 –Carmagnolese-Chierese per la gestione della specie colombo (*Columba livia domestica*)**

### PREMESSO CHE

- l'art. 19 della L. 157/92 disciplina il controllo della fauna selvatica disponendo che per la tutela del patrimonio storico-artistico, delle produzioni zoo-agro-forestali e per motivi sanitari possano essere adottati, a seguito di verifica dell'inefficacia di metodi ecologici, piani di contenimento previa approvazione da parte dell'Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale (di seguito ISPRA);
- sono state adottate dalla Regione Piemonte con DGR n. 46-9713 del 30/09/2008 le "Linee guida per la gestione del colombo di città" che prevedono, nel caso in cui si verifichi la necessità di operare con un controllo del colombo, che ogni operazione sia preceduta da un'attività di censimento e dall'adozione di adeguati accorgimenti volti a minimizzare il successo riproduttivo della specie e le fonti trofiche;
- sono pervenute da parte di vari Comuni dell'area omogenea n. 11 nonché di realtà produttive locali varie istanze volte a conseguire un controllo delle problematiche sanitarie e di danno alle colture agricole conseguenti alla presenza di una popolazione di colombi estremamente numerosa sul territorio;
- il Museo civico di Scienze Naturali di Carmagnola, nella persona del Direttore, ha manifestato la propria disponibilità a fornire un supporto di carattere tecnico-scientifico per la realizzazione di un censimento della popolazione che sarà operato dal Servizio Tutela della Fauna e della Flora con proprio personale in collaborazione con eventuali esperti del settore;
- gli accorgimenti volti al confinamento delle fonti trofiche e alla limitazione delle aree idonee per la riproduzione del volatile possono essere adottati tramite ordinanze sindacali contingibili ed urgenti da ogni Comune nel proprio ambito di competenza;
- si tengono in considerazione i contenuti di cui all'art. 15 della Legge 07.08.1990 n° 241 e l'art. 19, comma 1, lett. m) del Testo Unico Enti locali 267/2000 confermato dalle let.d) del comma 85 dell'art. 1 della Legge del 07/04/2014 n. 56;

tutto ciò premesso **TRA**

La Città Metropolitana di Torino, rappresentata da ....., nato a .....il .....e domiciliato ai fini del presente atto presso la sede sita in Torino – Via Maria Vittoria n. 12, in qualità di legale rappresentante in applicazione dell'art. 107 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art....., dello statuto metropolitano

**E**

Il Comune di CHIERI....., nella persona del Sig. CLAUDIO MARTANO nato a CHIERI.....il 16/12/50 e domiciliato ai fini del presente atto presso la sede comunale

sita in CHIERI - VIA PALAZZO DI CITTA' 10, in qualità di legale rappresentante in applicazione dell'art. ....del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

## SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

### Art. 1 - Obiettivi generali

Il presente protocollo d'intesa è finalizzato a favorire la collaborazione tesa al contenimento del danno arrecato dalla *Columba livia* nel territorio della Città Metropolitana e in particolare dell'area omogenea n. 11 mediante una serie di azioni omogeneamente distribuite sul territorio che richiamino le linee guida regionali.

### Art. 2 - Impegni dei soggetti sottoscrittori

Gli Enti sottoscrittori del presente protocollo si impegnano a svolgere i compiti di seguito riportati.

Il Comune si impegna ad:

- a) emettere apposite ordinanze volte ad obbligare i proprietari di edifici pubblici e privati ad occludere le aperture dei sottotetti e delle cavità secondo quanto previsto dal Documento tecnico allegato al presente protocollo, al fine di limitare i siti di nidificazione sia in ambito urbano che rurale anche tramite installazione di dissuasori fisici, acustici, ottici/visivi e meccanici;
- b) emettere apposite ordinanze volte a vietare il foraggiamento dei colombi da parte della cittadinanza;
- c) emettere apposite ordinanze volte a limitare l'accesso a siti di stoccaggio granaglie e ad altre fonti trofiche sia in ambito urbano che in ambito rurale;
- d) attivare i propri uffici Comunali al fine di collaborare con la Città Metropolitana nelle attività di censimento con particolare riguardo alla localizzazione dei principali posatoi notturni, dei luoghi di aggregazione diurna e degli eventuali siti di foraggiamento/abbeverata;

La Città Metropolitana di Torino si impegna a:

- a) fornire attività di supporto tecnico ed amministrativo utile al raggiungimento degli obiettivi del presente protocollo;
- b) svolgere un censimento della popolazione di colombo in tutti i Comuni sottoscrittori della presente intesa al fine di valutare sia la consistenza della stessa sia l'efficacia nel tempo delle azioni di dissuasione intraprese secondo quanto indicato ai punti b), c), d) dell'art. 2 della presente intesa;
- c) elaborare i dati censuari ottenuti nel corso delle operazioni di campo al fine di valutare la necessità di pianificare azioni di controllo della popolazione;

### Art. 3- Durata del protocollo

Il presente protocollo ha durata triennale a decorrere dalla data della sua sottoscrizione. Eventuali variazioni al presente protocollo di intervento dovranno essere preventivamente approvate dalle parti.

**Art. 4 - Costi e copertura finanziaria**

Il Comune sottoscrittore si impegna a sostenere i costi di adeguamento degli edifici pubblici di sua proprietà al fine di limitare l'accesso alle aree di nidificazione e alimentazione da parte del colombo. La Città Metropolitana si impegna a portare a termine le attività di censimento della popolazione sul territorio dei Comuni sottoscrittori e di elaborazione dei dati nonché a provvedere all'eventuale redazione di un piano di contenimento qualora i mezzi ecologici indiretti impiegati non dovessero essere ritenuti idonei per conseguire gli obiettivi di riduzione del danno attesi.

**Art. 5 - Clausole di recesso**

La Città Metropolitana di Torino e il Comune di .....possono recedere dagli impegni assunti previa comunicazione scritta e formalmente inoltrata con preavviso di almeno 90 gg. all'altra parte contraente.

**Art. 6 - Oneri dei contraenti**

Gli eventuali oneri derivanti dalla stipulazione della presente intesa sono a carico del Comune di.....

Sulla Città Metropolitana di Torino non grava alcun obbligo di spesa.

Per quanto riguarda l'intesa in argomento vengono eletti a domicilio:

Città Metropolitana di Torino (Partita IVA 01907990012) Via Maria Vittoria, 12 - 10123 Torino

Comune di .....(Codice Fiscale .....) Via .....

Letto, confermato e sottoscritto

Torino, li .....Per la Città Metropolitana di Torino

Il Dirigente del Servizio Tutela Flora e Fauna  
Dott. Mario Lupo

~~Torino~~  
CHIERI, li 01/12/17 .....Per il Comune di CHIERI

Il Sindaco... CLAUDIO MARTANO

IL SINDACO

Claudio Martano



*[Handwritten signature in blue ink]*

